

## IPOTESI DI ACCORDO


### **CESSIONE A TITOLO GRATUITO DI RIPOSI E FERIE MATURATE DAI DIPENDENTI A FAVORE DI COLLEGHI, AL FINE DI CONSENTIRE A QUEST'ULTIMI DI ASSISTERE I FIGLI MINORI CHE NECESSITANO DI CURE COSTANTI A CAUSA DI PARTICOLARI CONDIZIONI DI SALUTE (c.d. "FERIE SOLIDALI")**

*"Io sono dell'opinione che la mia vita appartenga alla comunità, e fintanto che vivo è un mio privilegio fare per essa tutto quello che mi è possibile"*  
(George Bernard Shaw)

In data 30 DIC 2016, presso la Sede Legale della Volsca Ambiente e Servizi, ha avuto luogo l'incontro tra l'Azienda e le OO.SS., al termine del quale è stata sottoscritta la presente ipotesi di accordo

### **PREMESSO CHE**

- l'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e s.m. e i., prevede, tra l'altro, che *"A condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa"*;
- l'art. 24 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, prevede che: *"Fermi restando i diritti di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, i lavoratori possono cedere a titolo gratuito i riposi e le ferie da loro maturati ai lavoratori dipendenti dallo stesso datore di lavoro, al fine di consentire a questi ultimi di assistere i figli minori che per le particolari condizioni di salute necessitano di cure costanti, nella misura, alle condizioni e secondo le modalità stabilite dai contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale applicabili al rapporto di lavoro"*;
- i predetti interventi si inquadrano in un percorso graduale, avviato dalle istituzioni, per lo sviluppo di politiche di conciliazione dei tempi di lavoro e famiglia e tutela della genitorialità;
- nelle more della definizione del CCNL "FISE - ASSOAMBIENTE";



Capitale Sociale euro 2.500.090 int. vers.  
Numero REA RM- 1287454  
C.F. / P. IVA 11211231003.



---

---

## LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE :

### Art. 1

#### *Ambito di applicazione, decorrenza e durata*

Il presente accordo si applica a tutti i dipendenti della VOLSCA AMBIENTE E SERVIZI spa in servizio, a decorrere dalla data della sua sottoscrizione. Il presente accordo resta in vigore sino ad emanazione di nuove normative inerenti la materia e potrà essere oggetto di eventuali revisioni dopo un periodo sperimentale di sei mesi dalla firma.

### Art. 2

#### *Finalità e obiettivi*

L'Azienda attraverso l'adozione dell'Istituto delle "ferie solidali" si dota di un importante strumento che va a beneficio dei propri dipendenti, compiendo così un significativo passo avanti nella direzione del miglioramento del benessere organizzativo.

L'iniziativa va nella direzione della solidarietà tra colleghi, a supporto dei lavoratori bisognosi di riposi e ferie per assistere i figli minori che per le particolari condizioni di salute necessitano di cure costanti.

### Art. 3

#### *Ferie solidali : criteri, condizioni e modalità*


I dipendenti della VOLSCA AMBIENTE E SERVIZI possono volontariamente mettere a disposizione, per l'eventuale cessione, giornate di ferie non ancora fruite, maturate entro l'anno in corso ovvero residue dell'anno precedente cedibili entro i termini della loro fruizione, eccedenti la misura delle quattro settimane annuali così come previsto dall'art. 10 del D.lgs. 8 aprile 2003, n. 66, in materia di riposi e ferie minimi di cui il lavoratore deve irrinunciabilmente fruire.

Ai fini dell'applicazione dell'Istituto in oggetto, i dipendenti della VOLSCA AMBIENTE E SERVIZI che si trovino nelle condizioni di necessità di cui all'art. 24 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151, possono avanzare all'Azienda la richiesta di utilizzo delle ferie solidali, per un massimo di trenta giorni per ciascuna istanza, previa presentazione della certificazione comprovante lo stato di necessità di cui al precedente art. 2, rilasciata esclusivamente da struttura sanitaria pubblica. La fruizione di ferie solidali resta comunque vincolata al preventivo complessivo utilizzo, da parte del dipendente richiedente, di tutte le proprie ferie, recuperi e permessi retribuiti previsti dalla normativa vigente.

L'Azienda, ricevuta la richiesta da parte del dipendente che necessita di quanto previsto dal presente accordo, rende nota al personale, in forma rigorosamente anonima, tale esigenza di ferie solidali e invita i dipendenti a indicare la loro adesione, su base

---

---



---

---

volontaria, alla richiesta avanzata riportando l'indicazione del numero dei giorni di ferie nella loro disponibilità che intendono mettere a disposizione per l'eventuale cessione.

L'Azienda, una volta effettuate le opportune verifiche, attuerà gli adempimenti conseguenti e, nel caso in cui la cessione di ferie solidali non risulti sufficiente a soddisfare le richieste avanzate, provvederà a suddividere le ferie cedute in modo proporzionale tra i richiedenti. Una volta acquisite, le ferie solidali rimangono definitivamente nelle disponibilità del dipendente richiedente.

Le ferie cedute non saranno, in nessun caso computate ai fini della valorizzazione dell'eventuale indennità sostitutiva di ferie non godute.

**Art. 4**  
*Sicurezza dei dati*

La VOLSCA AMBIENTE E SERVIZI assicura che le operazioni di raccolta e assegnazione delle giornate di ferie solidali saranno effettuate nel totale rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e s.m.i.

**Art. 5**  
*Compartecipazione aziendale*

Si conviene che l'Azienda per ogni ora donata interverrà in ugual misura nella suddetta catena solidale.

In questo modo la descritta disciplina rende anche il datore di lavoro partecipe del meccanismo di solidarietà, si afferma, in definitiva, la concezione dell'Impresa come comunità solidale di persone la cui coesione si alimenta attraverso il sostegno dei colleghi e dell'Azienda che attesta la propria partecipazione effettiva e concreta.

Velletri 30 DIC 2016

Per l'Azienda



Per le OO.SS.

x LA FP CGIL

x ULTRASPORTI LAZIO



x LA R.S.U.

